

**Regolamento per la condivisione delle attrezzature
e l'accesso alle attrezzature condivise,
alle facility e alle infrastrutture di ricerca**

(Emanato con D.R. Rep.n. 1742/2023 del 06/12/2023 e ss.mm.ii)

Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa

INDICE

CAPO I (Disposizioni generali)

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

Art. 2 (Definizioni)

CAPO II (Condivisione e accesso)

Art. 3 (Condivisione delle attrezzature)

Art. 4 (Modalità di accesso)

Art. 5 (Prenotazione)

Art. 6 (Sicurezza)

Art. 7 (Tariffe)

CAPO III (Disposizioni finali)

Art. 8 (Norme di riferimento – Rinvio)

Art. 9 (Entrata in vigore)

Art. 10 (Abrogazione e regime transitorio)

ALLEGATO A (Fac-simile di decreto di nomina del referente per le attrezzature)

ALLEGATO B (Linee guida per la determinazione di tariffe per l'accesso alle attrezzature condivise, alle facility e alle infrastrutture di ricerca)

CAPO I
(Disposizioni generali)

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento ha le seguenti finalità:
 - a) regolamentare la condivisione delle attrezzature;
 - b) favorire l'organizzazione delle attrezzature condivise in piattaforme e facility;
 - c) disciplinare l'accesso alle attrezzature condivise, alle facility e alle infrastrutture di ricerca dell'Università;
 - d) ottimizzare l'utilizzo delle attrezzature condivise, delle facility e delle infrastrutture di ricerca, in un'ottica di sostenibilità;
 - e) armonizzare le modalità per la definizione delle tariffe di accesso.
2. La condivisione e l'accesso alle attrezzature condivise, anche organizzate in piattaforme, facility e infrastrutture di ricerca, avviene nel rispetto del vigente Regolamento di Ateneo per l'Integrità della ricerca.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) "strutture": strutture dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (di seguito Università o Ateneo) dotate di bilancio autonomo o che a livello contabile si configurano come Centri di Responsabilità, nell'ambito delle quali sono gestite le attrezzature, le facility e le infrastrutture di ricerca;
 - b) "attrezzature": risorse strumentali (singole strumentazioni o dispositivi complessi) impiegate nello svolgimento di attività di carattere tecnico-scientifico. Le attrezzature sono di proprietà dell'Università e censite nei registri inventariali oppure sono nella disponibilità dell'Università o delle singole strutture sulla base di specifici accordi con soggetti terzi, purché in tali accordi non sia espressamente esclusa la possibilità di condividerle. Nell'ambito specifico dell'Information Technology (IT), si considerano gli apparati con capacità di elaborazione, di memorizzazione e di gestione del traffico dati, ad esclusione dei dispositivi ad uso personale e di quelli a servizio di altre strumentazioni non IT;
 - c) "piattaforme": aggregazioni logiche di attrezzature con caratteristiche tecniche e finalità omogenee o integrate. Possono essere autonome o parte di una facility;
 - d) "core facility" o "facility": insieme di laboratori tecnologici per la gestione centralizzata di attrezzature condivise, anche organizzate in piattaforme, e delle risorse materiali necessarie per il loro funzionamento, con personale dedicato che fornisce servizi per condurre ricerche e/o promuovere innovazione su un tema di norma predefinito, ampio e multidisciplinare. La loro sostenibilità può essere assicurata tramite quote di compartecipazione ai costi di

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- costruzione e sviluppo e tramite tariffe di accesso;
- e) “infrastrutture di ricerca”: strutture che forniscono risorse e servizi per condurre ricerche e promuovere innovazione su un macro-tema collegato ad almeno un dominio scientifico della Roadmap dello *European Strategy Forum on Research Infrastructures* (ESFRI). Possono includere attrezzature e tecnologie scientifiche, piattaforme, facility, risorse (quali collezioni, archivi e banche dati) e possono essere organizzate in un unico sito o distribuite in una rete. Le infrastrutture di ricerca sono aperte e accessibili non solo per la ricerca, ma anche per la formazione e la comunicazione.
 - f) “utenti interni”: personale strutturato dell'Università (professoressa e professori, ricercatrici e ricercatori, personale tecnico-amministrativo).
 - g) “collaboratori degli utenti interni e utenti in formazione”: personale non strutturato dell'Università, regolarmente assicurato contro il rischio di infortuni e malattie professionali, nonché per danni a terzi (inclusa l'Università) derivanti da responsabilità civile, che utilizza le attrezzature, le piattaforme, le facility e/o le infrastrutture di ricerca dell'Università per lo svolgimento di attività di ricerca o di formazione, o a supporto delle stesse. Tra i collaboratori degli utenti interni e gli utenti in formazione possono rientrare le seguenti categorie: titolari di borse, assegni e contratti di ricerca; studentesse e studenti iscritti a corsi di laurea di I e II ciclo, corsi di dottorato di ricerca, corsi di specializzazione e master; titolari di incarichi professionali, studiosi e studiosi ospiti dell'Università in qualità di *Visiting*.
 - h) “utenti esterni”: dipendenti o collaboratori di soggetti pubblici o privati, esterni all'Università. La permanenza continuativa e non occasionale di utenti esterni presso le strutture dell'Università è regolamentata da appositi accordi stipulati tra le parti che ne regolino gli aspetti assicurativi e in materia di salute, igiene e sicurezza del lavoro.
 - i) “affiliati”: utenti interni o esterni che, anche tramite la propria struttura dell'Università o il proprio Ente esterno di afferenza, hanno contribuito all'acquisto e/o partecipano al mantenimento e alla gestione dell'attrezzatura condivisa o della facility o dell'infrastruttura di ricerca.
 - j) “responsabile dell'attrezzatura”: l'affidatario o sub-consegnatario individuato dal Direttore di struttura ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università. Qualora un'attrezzatura si trovi nella disponibilità dell'Università sulla base di specifici accordi con soggetti terzi, responsabile dell'attrezzatura è il sub-consegnatario individuato.
 - k) “referente dell'attrezzatura”: personale strutturato dell'Università designato dal responsabile dell'attrezzatura e nominato formalmente dal responsabile della struttura (cfr. Allegato A Fac-simile di decreto di nomina del referente per le attrezzature), autorizzato a operare sulla stessa (i) per l'erogazione di prestazioni e assistenza agli utenti sulla base di specifiche competenze e/o (ii) per curare gli aspetti gestionali (es. censimento nei sistemi informativi, aggiornamento dei registri di manutenzione e delle schede IRIS-RM, ecc.). Ogni attrezzatura può avere più referenti.
 - l) “accesso”: ammissione fisica o remota, debitamente autorizzata, all'uso di un'attrezzatura condivisa, facility e/o infrastruttura di ricerca e ai servizi ad essa connessi; tali servizi possono comprendere il supporto tecnico, la formazione e l'utilizzo di strutture e materiali necessari

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
alla fruizione dell'attrezzatura.

CAPO II
(Condivisione e accesso)

Art. 3
(Condivisione delle attrezzature)

1. Tutte le attrezzature acquisite tramite iniziative finanziate dall'Ateneo e/o attraverso programmi gestiti a livello di Ateneo sono condivise.
2. Le altre attrezzature possono essere condivise previa delibera delle strutture che ne hanno la disponibilità, in accordo con il responsabile dell'attrezzatura e informati i rispettivi referenti.
3. Le attrezzature condivise rispettano i seguenti requisiti:
 - a) essere dotate di scheda IRIS-RM, compilata in ogni sua parte e mantenuta aggiornata dal referente dell'attrezzatura;
 - b) essere corredate di manuale d'uso e di procedure operative standard;
 - c) essere conformi alla normativa di riferimento, con particolare attenzione alla legislazione vigente in materia di salute, igiene e sicurezza del lavoro, antincendio, e cybersecurity nel caso di attrezzature che comprendano apparati informatici;
 - d) laddove necessario, essere dotate di idonea copertura assicurativa.
4. Per ogni attrezzatura condivisa viene nominato almeno un referente dell'attrezzatura tra il personale tecnico della struttura (cft. Allegato A Fac-simile di decreto di nomina del referente per le attrezzature).
5. Le attrezzature condivise sono collocate in spazi di proprietà o nella disponibilità dell'Università, con garanzia di accesso agli utenti. La loro localizzazione è censita attraverso i sistemi informativi dell'Ateneo. Eventuali collocazioni al di fuori di spazi dell'Ateneo sono formalizzate attraverso accordi sottoscritti dall'Università o dalle singole strutture, validati dal Prorettore per la Ricerca o suo delegato, che comunque ne consentano l'accesso da parte degli utenti.
6. Le attrezzature condivise possono essere organizzate in piattaforme, autonome o parte di una facility o infrastruttura di ricerca, al fine di ottimizzarne la gestione.

Art. 4
(Modalità di accesso)

1. L'accesso alle attrezzature condivise, alle facility e alle infrastrutture di ricerca avviene di norma all'interno dell'orario di apertura delle strutture. L'accesso al di fuori di tale orario può essere consentito conformemente alle disposizioni relative all'accesso agli spazi della struttura e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di salute, igiene e sicurezza del lavoro.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

2. L'accesso degli utenti esterni viene disciplinato da appositi accordi stipulati tra le parti, che ne regolano anche gli aspetti assicurativi e in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
3. Per ogni attrezzatura, anche all'interno di una facility o infrastruttura di ricerca, la struttura che ne ha la disponibilità autorizza il livello di accesso di qualsiasi tipologia di utenti sulla base del loro grado di competenza e addestramento, così come valutato dal referente dell'attrezzatura. I livelli di accesso previsti sono:
 - a) **self-service**: utilizzo diretto e autonomo delle attrezzature da parte degli utenti interni. I collaboratori degli utenti e gli utenti in formazione possono accedere alle attrezzature nella modalità Self-Service esclusivamente sotto la diretta responsabilità degli utenti interni autorizzati.
 - b) **service con assistenza tecnica**: utilizzo delle attrezzature esclusivamente con l'assistenza di un referente delle attrezzature.
 - c) **full-service**: all'utente viene fornita la prestazione richiesta, senza che intervenga direttamente nell'uso dello strumento.
4. Gli utenti riconoscono il contributo delle attrezzature condivise, delle facility e delle infrastrutture di ricerca con opportuna citazione nei diversi prodotti, in coerenza con il vigente Regolamento di Ateneo per l'Integrità della ricerca.

Art. 5

(Prenotazione)

1. Il processo di richiesta, accettazione e conferma della prenotazione di attrezzature o di accesso alle facility e infrastrutture di ricerca avviene in modalità informatizzata. L'eventuale adozione di procedure non informatizzate viene autorizzata dal Prorettore per la Ricerca o suo delegato, previa richiesta motivata della struttura.
2. Gli utenti richiedono la prenotazione di una attrezzatura condivisa o l'accesso a una facility o infrastruttura di ricerca, specificando almeno le seguenti informazioni:
 - a) tipologia di utente (utente interno; collaboratore di utente interno e utente in formazione; utente esterno; affiliato);
 - b) periodo di utilizzo;
 - c) livello di addestramento nell'uso dell'attrezzatura, da verificarsi a cura del referente dell'attrezzatura;
 - d) motivo dell'utilizzo (es. progetto di ricerca istituzionale o commerciale);
 - e) tipo di prova o analisi da effettuare;
 - f) numero indicativo di prove o analisi previste o, per le attrezzature IT, previsione della quota di utilizzo;
 - g) dati per l'emissione della nota contabile o della fattura.
3. Le prenotazioni sono accettate e confermate dal referente dell'attrezzatura.
4. Accettazione e conferma possono essere soggette a specifiche condizioni, anche in riferimento

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
alle modalità di utilizzo dell'attrezzatura, al periodo complessivo di messa a disposizione, agli orari di accesso ai locali presso i quali è collocata.

Art. 6
(Sicurezza)

1. Le attrezzature sono corredate di manuale d'uso e procedure operative standard, che contengono le corrette modalità d'uso, i dispositivi di protezione e prevenzione necessari, nonché le azioni da compiere in caso di emergenza.
2. Prima di accedere a un'attrezzatura o a una facility o infrastruttura di ricerca in modalità "self-service" o "service con assistenza tecnica" gli utenti sottoscrivono l'accettazione del manuale d'uso e delle procedure operative standard. Nel caso dei collaboratori degli utenti interni, tale accettazione è sottoscritta anche dall'utente interno di riferimento.
3. Gli utenti, di qualsiasi tipologia, lasciano le attrezzature, le facility e le infrastrutture di ricerca e i locali in cui queste sono collocate puliti, in buon ordine e secondo quanto prescritto dalle procedure operative standard e/o dai manuali d'uso.
4. Gli utenti, di qualsiasi tipologia, sono responsabili degli eventuali danni derivanti da un utilizzo delle attrezzature o da un accesso alle facility e infrastrutture di ricerca non conforme a quanto prescritto dalle procedure operative standard e/o dai manuali d'uso o comunque non consono alle attività e alle procedure concordate in fase di prenotazione.
5. Per ogni attrezzatura, facility e infrastruttura di ricerca vengono gestiti in modo informatizzato l'annotazione dei tempi di utilizzo e la segnalazione di eventuali guasti o malfunzionamenti; viene inoltre istituito e mantenuto aggiornato un registro delle manutenzioni. L'eventuale adozione di procedure non informatizzate viene autorizzata dal Rettore per la Ricerca o suo delegato, previa richiesta motivata della struttura.
6. Le strutture mettono a disposizione degli utenti eventuali dispositivi di protezione individuale necessari per l'utilizzo in sicurezza delle proprie attrezzature o per l'accesso alle proprie facility e infrastrutture di ricerca.
7. Il referente dell'attrezzatura comunica tempestivamente ogni variazione che influisce sulla valutazione dei rischi per l'utilizzo dell'attrezzatura al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo, che può richiedere di aggiornare le procedure operative standard prima dei successivi accessi. Le variazioni possono comprendere, a titolo esemplificativo, modifiche strutturali alle attrezzature, cambiamenti nelle sostanze chimiche o nei materiali biologici impiegati, scostamenti dalle procedure operative standard, introduzione di fonti di rischio quali sostanze cancerogene mutagene e/o infiammabili.

**Art. 7
(Tariffe)**

1. L'accesso a ogni attrezzatura condivisa e alle facility e infrastrutture di ricerca è soggetto all'applicazione di tariffe definite dalla struttura che ne ha la disponibilità e pubblicate.
2. La tariffa per l'utilizzo di un'attrezzatura o per l'accesso a una facility o infrastruttura di ricerca è determinata in coerenza con le linee guida di cui all'Allegato B del presente Regolamento, tenuto anche conto delle tariffe applicate per l'utilizzo di attrezzature, facility e infrastrutture di ricerca con caratteristiche analoghe oppure di eventuali tariffari vigenti presso altri enti pubblici e presso gli ordini professionali o dei prezzi praticati a mercato da enti pubblici e privati.
3. All'utilizzo delle attrezzature condivise o all'accesso a facility e infrastrutture di ricerca da parte degli utenti esterni si applica la disciplina del Regolamento delle prestazioni conto terzi di Ateneo.
4. Le strutture aggiornano gli importi delle tariffe con periodicità annuale.

**CAPO III
(Disposizioni finali)**

**Art. 8
(Norme di riferimento – Rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

**Art. 9
(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

**Art. 10
(Abrogazione e regime transitorio)**

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'abrogazione del Regolamento di cui al DR n. 725/2011 del 29 agosto 2011.
2. Fino a quando non sarà disponibile l'applicativo informatico di Ateneo per la prenotazione e gestione degli accessi, il monitoraggio dell'utilizzo, dei guasti, dei malfunzionamenti e delle manutenzioni, le strutture possono adottare modalità definite in autonomia, anche non informatizzate.

ALLEGATO A

(Fac-simile di decreto di nomina del referente per le attrezzature)

IL DIRETTORE

- VISTO il Regolamento per la condivisione delle attrezzature scientifiche e l'accesso alle facility e infrastrutture di ricerca e in particolare l'articolo 2, comma 1, lett. k) e l'articolo 3, comma 3;
- VISTA la designazione del/la Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa [nome e cognome] quale referente delle attrezzature da parte del/la Dott./Dott.ssa/Prof./Prof.ssa [nome e cognome], responsabile della/e attrezzatura/e condivisa/e [denominazione e tipo attrezzatura/e];
- CONSIDERATO che il/la Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa [nome e cognome] è in possesso delle capacità, delle competenze e delle conoscenze richieste per poter ricoprire il ruolo di referente;
- ACQUISITA la disponibilità del/la Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa [nome e cognome];

DISPONE

1. di nominare il/la Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa [nome e cognome] quale referente della/e attrezzatura/e [denominazione e tipo attrezzatura/e] ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. k) e dell'articolo 3 comma 3 del Regolamento per la condivisione delle attrezzature scientifiche e l'accesso alle facility e infrastrutture di ricerca;
2. di autorizzare il/la Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa [nome e cognome] a curare gli aspetti gestionali con svolgimento dei seguenti compiti [elencare compiti es. censimento nei sistemi informativi, aggiornamento dei registri di manutenzione e delle schede IRIS-RM, ecc.], nel rispetto del grado di autonomia e di responsabilità della categoria contrattuale di inquadramento;
3. [opzionale] di autorizzare il/la Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa [nome e cognome] a operare sulla/e attrezzatura/e sopra indicata/e per l'erogazione di prestazioni e assistenza agli utenti.

ALLEGATO B

(Linee guida per la determinazione di tariffe per l'accesso alle attrezzature condivise, alle facility e alle infrastrutture di ricerca)

1. Le tariffe di accesso a ogni attrezzatura condivisa, facility o infrastruttura di ricerca vengono determinate internamente alla struttura che la gestisce, considerando i seguenti costi:
 - a) costi diretti: includono il costo dei materiali di consumo e altre voci, quali ad esempio costi di installazione, manutenzione e ammortamento;
 - b) costi indiretti: sono i costi di funzionamento non direttamente correlabili alla specifica attrezzatura, facility o infrastruttura di ricerca (ad es. utenze, pulizie, assicurazione, sorveglianza, quota parte del personale addetto, ecc.) e vengono determinati in funzione dell'utilizzo (ad es. costi indiretti per ora di accesso, per prova, incidenza percentuale sui costi diretti, ecc.);
 - c) costi di supporto tecnico scientifico: valorizzano il costo delle ore/persona del personale che cura l'accesso alle attrezzature, facility o infrastruttura di ricerca nelle modalità "service con assistenza tecnica" e "full-service".
2. Le tariffe vengono determinate come unità di costo (es. per tempo di accesso, per prova, ecc.) e considerano:
 - a) la copertura dei soli costi diretti o la copertura dei costi diretti e indiretti;
 - b) in caso di accesso nella modalità "service con assistenza tecnica" e "full-service", il costo del supporto tecnico scientifico, di cui al comma 1 lett. c);
 - c) in caso di accesso da parte di utenti esterni, la disciplina contenuta nel Regolamento delle prestazioni conto terzi di Ateneo;
 - d) eventuali specificità correlate alla tipologia di utenti, ivi inclusi gli utenti affiliati, e al contesto dell'accesso (es. progetti di ricerca oggetto di finanziamento pubblico, contratti di ricerca commissionata, ecc.).
3. In caso sia richiesto un supporto tecnico scientifico in fase di progettazione, il relativo costo può venire considerato come tariffa aggiuntiva.